

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
- richiamata la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 “Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18”;
- richiamata la propria precedente deliberazione in data 25 agosto 2006, n. 2418 recante “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell’art. 38 della L.R. 25/1/2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.6.2004, n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23.11.2005”;
- richiamata la propria deliberazione in data 12 ottobre 2007, n. 2825 concernente l’approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’Unità di Assistenza Prolungata (UAP) dell’APS G.B. Festaz di Aosta mediante sostituzione del punto 2 dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 19 gennaio 2007 recante approvazione delle direttive e delle Modalità di erogazione dei finanziamenti all’APS G.B. Festaz di Aosta, già modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 1° giugno 2007;
- richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 concernente l'approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013;
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 1472 in data 24 giugno 2011 recante “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie destinate a unità di assistenza prolungata presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "J.B.Festaz" di Aosta”;
- tenuto conto del fatto che:
 - le tariffe in vigore sono state determinate con la deliberazione n. 2418 nel 2006;
 - i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale sanitario hanno notevolmente inciso sui costi di gestione delle strutture;
 - i bisogni sanitari dei ricoverati in RSA sono cresciuti progressivamente negli ultimi anni, in riferimento alla tipologia degli ospiti che usufruiscono di tali strutture;
- rilevato che le tariffe in vigore non garantiscono la copertura dei costi sanitari sostenuti, in considerazione di quanto sopra evidenziato;
- ritenuto pertanto di aggiornare, per la parte sanitaria, la tariffe, approvate con DGR 2418/2006 (RSA) e DGR 2418/06 e DGR 2825/2007 (UAP) come di seguito riportato:
RSA – tariffa giornaliera € 167,50 così composta:

- quota alberghiera Euro 39,00
- quota sanitaria Euro 86,50
- quota assistenziale Euro 42,00

UAP – tariffa giornaliera € 270,00;

- sottolineato che le tariffe proposte sono da ritenersi congrue, sulla base di un raffronto con i costi di alcuni reparti ospedalieri per acuti destinati alla cura di tipologie di pazienti presenti presso le strutture sanitarie UAP e RSA, pur tenendo conto della differente intensità sanitaria, e con il costo giornaliero effettivo per paziente nel 2010 presso la RSA di Antey-Saint-André;
- ritenuto opportuno sottolineare che i requisiti organizzativi ed in particolare il personale necessario per la gestione delle strutture sanitarie di cui trattasi ed i minutaggi assistenziali a favore degli ospiti rimangono quelli definiti dall'allegato A della DGR 2418/2006 e dalla DGR 2825/2007;
- ritenuto opportuno revocare pertanto la succitata deliberazione n.1472 in data 24 giugno 2011;
- ritenuto opportuno prevedere la decorrenza delle presenti disposizioni a partire dal 1° gennaio 2012, data di decorrenza delle nuove convenzioni stipulate tra l'Azienda USL della Valle d'Aosta e l'APS G.B. Festaz;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010
- concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Sanità territoriale dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 2006 n. 2418 recante "Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie nell'ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell'art. 38 della L.R. 25/1/2000, n. 5 e della D.G.R. in data 21.6.2004, n. 2103. Revoca della D.G.R. n. 3898 in data 23.11.2005", modificando in € 167,50 la tariffa giornaliera per il ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali (RSA), di cui: € 39,00 per quota alberghiera, € 86,50 per quota sanitaria e € 42,00 per quota assistenziale;

2. di modificare la deliberazione della Giunta regionale in data 12 ottobre 2007 n. 2825 recante “Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l’unità di assistenza prolungata (UAP) dell’APS G.B. Festaz di Aosta mediante sostituzione del punto 2 dell’allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 19.01.2007 recante approvazione delle direttive e delle modalità di erogazione dei finanziamenti all’APS G.B. Festaz di Aosta“ modificando in € 270,00 la tariffa giornaliera per il ricovero nella struttura sanitaria di assistenza prolungata (UAP);
3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale in data 24 giugno 2011 n. 1472 recante “Approvazione d nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie destinate a unità di assistenza prolungata presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona "J.B.Festaz" di Aosta”;
4. di dare atto che alla copertura della spesa derivante dall’applicazione delle disposizioni dettate dalla presente deliberazione provvederà l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta attraverso l’utilizzo del finanziamento annuale erogato per il funzionamento del Servizio sanitario regionale;
5. di stabilire che la struttura dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per l’adozione degli adempimenti di competenza;
6. di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dal 1° gennaio 2012.

§